

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno ventidue del mese di maggio (22-5-2006).

In Corato, nel mio studio al Corso Garibaldi n.34.

Innanzi a me, Dottor CLAUDIO LA SERRA, notaio in Corato, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Trani, senza l'assistenza dei testi, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 48 della Legge Notarile,

SONO PRESENTI:

MUGGEO MARIA, nata a Corato (Ba) il 18 gennaio 1971, residente in Corato (Ba), alla Via Don L. Sturzo n.8, casalinga, codice fiscale MGG MRA 71A58 C983K;

MASCIAVE' LUIGI, nato a Corato (Ba) il 3 luglio 1965, residente in Corato (Ba), alla Via Don L. Sturzo n.8, imprenditore, codice fiscale MSC LGU 65L03 C983A;

TEDESCHI LUCIANA, nata a Corato (Ba) il 30 ottobre 1970, residente in Corato (Ba), alla Via Trombelli n.20, casalinga, codice fiscale TDS LCN 70R70 C983Z;

MUGGEO FILOMENA, nata a Corato (Ba) il 9 ottobre 1976, residente in Corato (Ba), alla Via S. Elia n.170, impiegata, codice fiscale MGG FMN 76R49 C983N;

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

E' costituita, tra i suddetti componenti, un'associazione, denominata **"ASSOCIAZIONE AMICI DI FRANCESCO - ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMIGLIE CON FIGLI AFFETTI DA MORBO DI HIRSCHSPRUNG NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"**, in breve denominabile **"ASSOCIAZIONE AMICI DI FRANCESCO"**, con sede in Corato (Ba), alla Via Don L. Sturzo n.8.

Articolo 2

L'associazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si propone gli scopi indicati dall'art.3 dello Statuto, che previa lettura da me datane ai costituiti, al presente atto si allega sotto la lettera "A".

Articolo 3

L'associazione ha durata illimitata ed è retta dallo Statuto allegato "A" al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 4

A comporre il primo Consiglio Direttivo, che dura in carica per cinque anni, vengono nominati:

MUGGEO MARIA (Presidente);

MASCIAVE' LUIGI (Vice Presidente);

TEDESCHI LUCIANA (Segretario Tesoriere);

MUGGEO FILOMENA (Segretario).

Articolo 5

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte dell'Associazione durante il primo anno viene determinata in Euro 80,00 (ottanta virgola zero zero).

I costituiti dichiarano di aver già versato nelle casse dell'Associazione Euro 80,00 (ottanta virgola zero zero) ciascuno e così per complessivi Euro 320,00 (trecentoventi virgola zero zero).

Articolo 6

Il Presidente MUGGEO MARIA viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie ed occorrenti presso le Autorità competenti, per gli adempimenti previsti dalla normativa sulle O.N.L.U.S..

I costituiti chiedono l'esenzione dall'imposta di bollo e l'assoggettamento del presente atto all'imposta fissa di registro, ai sensi degli artt.17 e 22 del DLGS. 4 dicembre 1997 n.460.

Articolo 7

L'associazione si avvale dell'apporto esterno del Comitato Scientifico, in persona dei signori:

- Prof. VINCENZO JASONNI (Presidente), nato a Bologna il 5 agosto 1942;
- Prof. GIUSEPPE MARTUCELLO (Vice-Presidente), nato a Genova il 20 dicembre 1959;
- Dott. GIROLAMO MATTIOLI, nato a Genova il 31 luglio 1965;
- Dott. ALESSIO PINI PRATO, nato a Genova il 31 agosto 1974.

Le spese del presente atto, sono a carico dell'Associazione.

Richiesto

io notaio ho ricevuto il presente atto, unitamente all'allegato, da me letto ai comparenti, i quali, su mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà. L'atto stesso, a cura di me notaio, é stato scritto con mezzo meccanico da persona di mia fiducia ed in parte anche scritto a mano da me, su circa quattro facciate di un foglio e viene sottoscritto come per legge unitamente all'allegato.

F.to: Muggeo Maria - Luciana Tedeschi - Masciavè Luigi - Filomena Muggeo - Claudio La Serra notaio (L.S.)

ALLEGATO "A" AL N.12807 DI RACCOLTA

STATUTO

Art.1 - Costituzione

E' costituita una associazione denominata **"ASSOCIAZIONE AMICI DI FRANCESCO - ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMIGLIE CON FIGLI AFFETTI DA MORBO DI HIRSCHSPRUNG NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"**, in breve denominabile **"ASSOCIAZIONE AMICI DI FRANCESCO"**, con sede in Corato (Ba), alla Via Don L. Sturzo n.8.

Art.2 - Sede

L'Associazione ha sede in Corato (Ba), alla Via Don L. Sturzo n.8.

Art.3 - Oggetto e Scopo

L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro. L'Associazione svolgendo l'attività di assistenza sociale e socio-sanitaria per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale si propone:

1. promuovere e favorire con ogni mezzo la conoscenza della malattia relativa al "morbo di hirschsprung" al fine di favorire la diagnosi precoce e la efficace cura dei pazienti che ne sono colpiti, nonché l'aggiornamento sulle nuove acquisizioni scientifiche in materia;
2. sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi, sanitari, gli organi di stampa, la radio e la televisione al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti ed alle loro famiglie;
3. suggerire, promuovere, sviluppare iniziative per assicurare adeguati messi di assistenza ai soci ed alle loro famiglie;
4. promuovere iniziative ricreative e culturali, corsi pubblicazioni, conferenze ed altre manifestazioni che permettano l'educazione dei pazienti, l'informazione degli organi di Governo;
5. l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo occorrenti a qualificare o a specificare l'attività svolta;
6. l'associazione non può svolgere attività diverse da quelle solidaristiche.

Il tutto con la tassativa esclusione di ogni finalità di lucro.

Art.4 - Patrimonio ed entrate della Associazione.

Il patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari;
- dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- di eventuali contributi di organismi pubblici e/o privati;
- di eventuali contributi di persone fisiche.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione e la quota annuale di iscrizione alla Associazione.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono dunque rivalutabili e ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in casi di scioglimento della Associazione; nè in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili ai terzi nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale.

Art.5 - Fondatori, Soci, Sostenitori e Benemeriti dell'Associazione.

Sono Aderenti alla Associazione:

- i Soci Fondatori;
- i Soci Effettivi della Associazione;
- i Sostenitori;
- i Beneficiari della Associazione;
- i Benemeriti della Associazione.

L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione alla Associazione comporta per Soci Fondatori e per i Soci Effettivi maggiori di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

Sono Soci effettivi della Associazione coloro che aderiscono alla Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono Sostenitori della Associazione coloro che versano liberamente contributi in favore della Associazione, pur non facendone parte attiva.

Sono Beneficiari della Associazione coloro cui vengono erogati servizi che la Associazione si propone di svolgere.

Son Benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione o prestano la loro attività gratuitamente e sono ritenuti di particolare rilevanza ed utilità dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna privazione del diritto di godere delle agevolazioni che l'Associazione stessa si propone di offrire a ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. Dovere di ciascun Aderente è quello di difendere il buon nome della Associazione e il fine che esso si propone di sostenere. Chi intenda aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservare Statuto e Regolamenti. La domanda deve essere redatta su apposito modulo e sottoscritta.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare le motivazioni di detto diniego.

Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa, tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione può adire l'Arbitro di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Arbitro stesso.

Art.6 - Organi della Associazione.

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea generale dei Soci della Associazione;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Comitato Scientifico.

Art.7 - Assemblea.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci, sia Fondatori che Effettivi della Associazione ed è il massimo organo deliberativo della Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo), e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre).

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e se ritiene opportuno, del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera gli indirizzi generali dell'Attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Associazione è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci Fondatori ed Effettivi o da almeno due consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori, se esiste. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nella sede della Associazione.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto da inviare ai Soci Effettivi e Fondatori almeno dieci giorni prima della data stabilita contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare spedita a tutti i soci all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti alla Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti, se esistono, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

Comunque almeno dieci giorni prima dell'adunanza il Presidente ha l'obbligo di affiggere nei locali della sede dell'Associazione la relativa convocazione con i punti degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio dell'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro Aderente all'Associazione che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione degli utili, avanzi netti di gestione, riserve o

fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti agli associati, tanto in prima che o seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente; in mancanza su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

Art.8 - Il Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, di un minimo di tre membri a un massimo di sette membri, compresi il Presidente, il vice Presidente e il Tesoriere, quest'ultimo può essere individuato in uno qualsiasi dei Consiglieri.

I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili. Sono eletti dall'Assemblea ordinaria.

Nella prima riunione da effettuarsi non oltre venti giorni dalla elezione, il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Segretario. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso periodo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza del consiglio, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la nomina del Segretario, da scegliersi tra in consiglieri eletti;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del bilanci consuntivo;
- nomina, se lo ritiene opportuno, uno o più Direttori sociali, i quali possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio, in tal caso essi partecipano alle riunioni dello stesso con voto consultivo;
- stabilisce la quota sociale annua ed eventuali rateizzazioni;
- fissa la data delle Assemblee annuali ordinarie;
- emana, se necessario regolamenti e norme per buon andamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o in parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri, oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal collegio dei Revisori se esiste. La convocazione è fatta con forma scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare spedita a tutti i componenti del Consiglio

Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell'adunanza e comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, se esistono.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

In casi di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art.9 - Il Presidente.

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Al Presidente dell'Associazione compete sulla base delle direttive, emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da proporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art.10 - Il Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art.11 - Il Segretario del Consiglio Direttivo.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esecuzione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro Verbali dell'Assemblea dei soci del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Adesanti all'Associazione.

Art.12 - Libri dell'Associazione.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, del

Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti se esiste, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

I Libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art.13 - Il Tesoriere.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità effettuando le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e quello consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art.14 - Il Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico rappresenta il supporto scientifico e medico dell'associazione ed è costituito da medici, professori universitari e comunque soggetti portatori di conoscenze scientifiche specifiche relative all'attività dell'associazione.

Art.15 - Bilancio consuntivo e preventivo.

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un Bilancio Preventivo e un Bilancio Consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art.16 - Avanzi di gestione.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.17 - Scioglimento.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.18 - Legge applicabile.

Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti, contenute nel libro del codice civile e, in subordine alle norme contenute nel libro V del codice civile.

F.to: Muggeo Maria - Luciana Tedeschi - Masciavè Luigi - Filomena Muggeo - Claudio La Serra notaio (L.S.)